

einanderzuhalten und es rechtfertigt sich ihre verschiedene Behandlung vollständig. Im letztern Fall hat man es mit der Abänderung einer von der Konkursverwaltung rechtsgültig getroffenen Kollokationsverfügung zu tun, während es im erstern Fall eben an einer solchen Verfügung fehlt.

Außer Betracht fällt ferner, daß der ursprüngliche mangelhafte Kollokationsplan von den Beteiligten innert Frist nicht angefochten worden war. Die Aufstellung eines korrekten und klaren Kollokationsplanes liegt der Konkursverwaltung kraft ihrer Amtsstellung ob. Falls sie erst nach erfolgter Auflage des Kollokationsplanes dessen Mangelhaftigkeit entdeckt, ist sie daher gehalten, von Amtes wegen Remedur zu schaffen.

3. — Was schließlich die Erklärung des Verfassers des Kollokationsplanes, Notar Bühlmann, anbelangt, er habe mit der streitigen Bemerkung zum Ausdruck bringen wollen, daß die Forderung der Rekurrentin auf den Erlös der sämtlichen als Pfand verschriebenen Grund- und Mobiliarpfänder angewiesen werden solle, so könnte ihr, abgesehen davon, daß sie erst vor der bundesgerichtlichen Instanz produziert worden ist und daher laut konstanter Praxis schon aus diesem Grund nicht in Betracht fallen kann, ebensowenig entscheidende Bedeutung beigelegt werden als der direkt widersprechenden Aussage des Konkursbeamten, die Konkursverwaltung habe nie die Absicht gehabt, das streitige Mobiliarpfandrecht in seinem vollen Umfang anzuerkennen. Der Kollokationsplan muß objektiv beurteilt werden: maßgebend sind einzig seine Fassung und sein Inhalt, so wie er von den beteiligten Gläubigern aufgefaßt werden konnte.

Demnach hat die Schuldbetreibungs- und Konkurskammer
erkannt:

Der Rekurs wird abgewiesen.

14. Sentenza del 26 gennaio 1910 nella causa Airoidi.

Applicazione dell'art. 109 L. E. F. Compossesso della donna maritata sui mobili che arredano il domicilio coniugale. Compossesso su titoli di credito nominativi.

A. — Nelle due esecuzioni N° 47 974/78 promosse contro Berenice, Costantino e Luciano Bottani, l'Ufficio di Lugano pignorava diversi mobili ed un credito verso il Golf-Club, la proprietà dei quali veniva rivendicata dalla Sig^{ra} Rachele Bottani, moglie di Costantino Bottani, uno dei debitori escussi, in virtù di un atto di cessione stipulato, a quanto pare, dal marito in favore della moglie in data 27 febbraio 1906. Salvo una parte, i mobili staggiti si trovavano in una casa di abitazione di proprietà di Berenice Bottani e da essa abitata col proprio fratello Costantino e la di lui moglie Rachele.

La rivendicazione essendo stata contestata e l'Ufficio avendo assegnato alla rivendicante un termine di 10 giorni per adire i tribunali, la Sig^{ra} Rachele Bottani ricorreva dapprima all'Autorità inferiore, poi all'Autorità superiore cantonale di vigilanza, la quale con decisione 17 dicembre annullava il provvedimento dell'Ufficio a riguardo dei mobili situati nella casa d'abitazione di Berenice Bottani, ritenendo che la rivendicante, che l'abitava colla propria cognata e col proprio marito, aveva per lo meno il compossesso dei mobili ivi depositi, ciò che bastava per l'applicabilità dell'art. 109, ad esclusione dell'art. 106.

B. — È contro questa decisione che il creditore Airoidi Pietro ricorre al Tribunale federale.

Considerando in diritto:

1. — Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non può attribuirsi alla donna maritata il compossesso di mobili che arredano l'appartamento o la casa da essa abitata col proprio marito, se non quando essa vive sotto il regime della separazione dei beni, oppure quando la locazione dell'appartamento nel quale sono posti i mobili venne fatta a nome di ambedue i coniugi.

È quindi impossibile di ammettere, coll'istanza superiore cantonale, che basti il fatto della coabitazione della rivendicante, col proprio marito e colla propria cognata, nella casa in cui si trovano i mobili, per stabilire il compossesso. Ammesso anche che i mobili staggiti si trovassero in un appartamento abitato esclusivamente dai coniugi Costantino e Rachele Bottani, il compossesso di quest'ultima non potrebbe in ogni caso riconoscersi che nelle condizioni richieste dalla giurisprudenza del Tribunale federale, circostanza sulla quale la decisione querelata non fornisce nessuna indicazione precisa.

Risulta invece dall'incarto che la casa ove trovansi i mobili in questione era abitata non esclusivamente dai coniugi Bottani, ma in comunione con Berenice Bottani, che ne è la proprietaria. In tale contingenza non può pel momento affermarsi neppure un compossesso in favore del marito, e tutto dipende dal vedere sotto qual titolo i coniugi Bottani abitino in detta casa. Se a titolo precario, come afferma il ricorrente, è di tutta evidenza che non può essere loro riconosciuto il compossesso di mobili posti in una casa dove essi godono solo l'ospitalità, e che in tal caso gli stessi dovrebbero essere considerati come in esclusivo possesso della proprietaria dell'immobile, Sig^{ra} Berenice Bottani.

Un compossesso in favore dei coniugi Bottani non può quindi ammettersi che nel caso che essi dimostrino di abitare la casa in comunione colla loro sorella o cognata, in virtù di un titolo o diritto loro proprio (locazione, usufrutto ecc.) che loro conferisca il godimento o il congodimento della casa.

Ora, anche su questo punto, la decisione dell'Autorità superiore cantonale manca di ogni e qualsiasi schiarimento, donde la necessità di un rinvio per un nuovo giudizio.

2. — Dall'incarto risulta pure come pignorato un credito verso il Golf-Club. A riguardo di questo credito la questione di sapere chi debba essere considerato come quasi-possessore dipende anzitutto dalla natura del credito medesimo. Se trattasi di un credito nominativo, constatato da un atto servente di prova, è in favore del creditore risultante dall'atto che deve ritenersi il compossesso. Dato quindi che i coniugi Bottani risultino co-possessori dei mobili, un loro compos-

sesso a riguardo del credito non può ritenersi che se il documento probatorio che lo constata è steso in loro nome o comporta cessione in loro favore;

la Camera Esecuzioni e Fallimenti

pronuncia:

Il ricorso è ammesso nel senso che gli atti sono rinviati all'Autorità cantonale superiore per un nuovo giudizio a sensi dei considerandi.

15. *Entscheid vom 26. Januar 1910 in Sachen Wirz.*

Voraussetzungen für eine Intervention der Aufsichtsbehörden. — Nichtigkeit der Betreibung, wenn Zustellung der Betreibungsurkunden in die Haft unter Missachtung von Art. 60 SchKG. Bestellung eines gesetzlichen Vertreters. — Aenderung der Betreibungsart.

A. — Dem Rekurrenten J. A. Wirz in Basel wurde vom Betreibungsamt am 12. Mai 1909 für eine Forderung des Gustav Wolflißberger in Luzern im Betrag von 217 Fr. 60 Cts. nebst Zins und Kosten ein Zahlungsbefehl (Nr. 65,446) zugestellt. Der Rekurrent war damals in der Strafanstalt in Haft. Mangels Rechtsvorschlages nahm die Betreibung ihren Fortgang. Am 11. Juni erfolgte die Pfändung, welche fruchtlos blieb, worauf der Rekurrent vom Zivilgericht Basel-Stadt auf die Dauer eines Jahres im Aktivbürgerrecht eingestellt wurde.

B. — Unterm 29. Dezember 1909 stellte der Rekurrent bei der kantonalen Aufsichtsbehörde das Begehren um Bewilligung des nachträglichen Rechtsvorschlages, mit der Begründung, er habe den Zahlungsbefehl innert Frist bestritten, die Strafanstalt habe aber den Rechtsvorschlag nicht rechtzeitig weitergeleitet. Der Rekurrent machte ferner geltend, die ganze Betreibungshandlung sei ungesetzlich, indem er entgegen Art. 60 SchKG keinen Vertreter gehabt habe. Auch hätte der Gläubiger statt Betreibung auf Pfändung Betreibung auf Pfandverwertung einleiten sollen und, weil der Gläubiger ein Faustpfand besitze, hätte weder ein Verlustschein ausgestellt werden sollen, noch eine Einstellung im Aktivbürgerrecht erfolgen dürfen.